

REGOLAMENTO

Art. 1 - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE

Ai sensi dell'art. 1 dello Statuto di Confcommercio – Ascom Gallarate e Malpensa, il territorio di competenza dell'Associazione è composto dai seguenti Comuni: Albizzate, Arsago Seprio, Besnate, Cardano al Campo, Casale Litta, Casorate Sempione, Cassano Magnago, Cavaria con Premezzo, Ferno, Gallarate, Golasecca, Inarzo, Jerago con Orago, Lonate Pozzolo, Mornago, Oggiona con Santo Stefano, Samarate, Sesto Calende, Solbiate Arno, Somma Lombardo, Sumirago, Vergiate, Vizzola Ticino.

E' facoltà dell'Associazione di riunire più Comuni sotto la rappresentanza di un unico Fiduciario.

Qualora i soci di un Comune non provvedano all'elezione del proprio Fiduciario, il Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente, potrà:

- Nominare un Fiduciario scelto fra i Soci di quel Comune;
- Procedere all'accorpamento del Comune inadempiente in altro Comune ove sia stato eletto il Fiduciario;
- Prendere ogni altra decisione opportuna o anche solo utile.

Art. 2 - ORGANIZZAZIONE DELLE CATEGORIE

Ai sensi dell'art. 7 dello Statuto, l'organizzazione delle categorie avviene in base all'attività prevalente esercitata dall'azienda associata, preferibilmente in armonia con le Categorie attiva nel sistema Confederale.

Le singole Categorie possono anche essere raggruppate in Settori e/o Gruppi.

In linea di massima, le principali Categorie e Settori possono essere:

- 1) Dettaglio Alimentare
- 2) Dettaglio carne – pesce – frutta – dolci
- 3) Dettaglio Moda (Abbigliamento e accessori)
- 4) Dettaglio articoli per la casa
- 5) Dettaglio Elettrodomestici
- 6) Dettaglio articoli informatica
- 7) Dettaglio autoveicoli e accessori
- 8) Dettaglio moto – cicli e accessori
- 9) Dettaglio foto ottica
- 10) Gioiellerie
- 11) Fiori e piante
- 12) Dettaglio mobili e arredamenti
- 13) Dettaglio articoli sportivi

- 14) Palestre, attività sportive e affini
- 15) Commercio su Area Pubblica settore alimentare
- 16) Commercio su Area Pubblica settore non alimentare
- 17) Ingrosso Alimentare
- 18) Ingrosso non Alimentare
- 19) Terme, Spa, Centri benessere, cura della persona e attività affini
- 20) Agenti e rappresentanti di Commercio
- 21) Agenti Immobiliari
- 22) Agenzie di assicurazione
- 23) Agenzie finanziarie
- 24) Istituti vigilanza
- 25) Società immobiliari
- 26) Distribuzione carburanti
- 27) Edicole
- 28) Pubblici esercizi (bar – ristoranti – pub – asporto)
- 29) Alberghi
- 30) Farmacie
- 31) Profumerie
- 32) Librerie
- 33) Tabaccherie e generi monopolio
- 34) Artigianato e produzione
- 35) Gelaterie e pasticcerie
- 36) Professioni
- 37) Autotrasporti
- 38) Servizi alle imprese
- 39) Servizi alle persone
- 40) Servizi floral design e banqueting e organizzazione eventi
- 41) Catering
- 42) Servizi innovativi e infotelematici
- 43) Servizi consulenza

Questo elenco deve intendersi quale indicazione delle principali categorie di aziende operanti attualmente, potrà essere integrato qualora vi siano ulteriori categorie dove sia ritenuta necessaria

l'attivazione di una rappresentanza, così come potrà essere derogato qualora non vi sia la necessità o non si presenti nessun rappresentante.

Qualora per una Categoria non si presenti nessun rappresentante, il Consiglio Direttivo su proposta del Presidente può:

- Nominare un rappresentante scelto tra gli iscritti alla categoria;
- Accorpate per omogeneità la Categoria in altra Categoria e/o Settore dove sia attivo un rappresentante;
- Prendere ogni altra decisione opportuna.

Art. 3 - COSTITUZIONE DI NUOVE CATEGORIE E GRUPPI

Senza che questo comporti alcuna variazione per gli altri Organi dell'Associazione, sia per motivi organizzativi che di rappresentanza, il Consiglio Direttivo, in corso di validità del proprio mandato, può deliberare la creazione di nuove Categorie, Gruppi, ovvero, se necessario, di raggruppamenti di Categorie, stabilendo i tempi per l'elezione del Fiduciario di Categoria, secondo le modalità previste nello Statuto e nel presente Regolamento. I Fiduciari eletti in rappresentanza delle nuove Categorie, Gruppi o raggruppamenti entrano a far parte, di diritto, dell'Assemblea dei Fiduciari.

Art. 4 - COMPOSIZIONE ASSEMBLEA DEI FIDUCIARI

L'Assemblea dei Fiduciari è composta da:

- a) Un massimo di sei Fiduciari rappresentanti il Comune di Gallarate;
- b) Un massimo di ventidue Fiduciari in rappresentanza dei Comuni della zona territoriale di competenza dell'Associazione, con esclusione di quello di Gallarate;
- c) Un massimo di quarantacinque Fiduciari in rappresentanza ognuno di una categoria merceologica omogenea ovvero un gruppo di categorie merceologiche omogenee, individuate con delibera del Consiglio Direttivo.

Art. 5 - ELEZIONE DELL'ASSEMBLEA DEI FIDUCIARI

Il periodo e le modalità di svolgimento delle elezioni sono determinati con delibera del Consiglio Direttivo. La delibera con cui il Consiglio Direttivo stabilisce la data di inizio e le modalità di svolgimento delle operazioni elettorali è pubblicata sull'organo ufficiale di informazione della Associazione e affissa nella sede sociale. Chiunque, titolare dei diritti elettorali, intenda essere eletto Fiduciario in una delle Categorie o nel Comune di appartenenza, deve presentare la propria candidatura entro il settimo giorno precedente l'inizio delle operazioni elettorali. Non è ammessa candidatura in più di una categoria di voto. Sono elettori solo coloro che hanno ottemperato al versamento della quota annuale di iscrizione e, di questi, sono eleggibili coloro che risultano aderenti all'Associazione almeno dall'anno precedente. Ciascun socio elegge direttamente i propri rappresentanti durante il periodo elettorale stabilito dal Consiglio Direttivo.

Non è ammesso il voto per delega.

L'elezione dei Fiduciari avviene con votazione segreta e lo spoglio delle schede è rimesso ad una Commissione costituita ai sensi del successivo art. 10. Viene proclamato eletto chi raccoglie il maggior numero di preferenze. In caso di parità di voti viene eletto il candidato più anziano in ordine di iscrizione

all'Associazione. Qualora, dopo l'insediamento si rendesse vacante un posto di Fiduciario in una delle categorie sarà nominato Fiduciario il primo dei non eletti della stessa categoria e così di seguito fino all'esaurimento dei candidati che hanno avuto voti. In mancanza, il Consiglio Direttivo in carica può decidere di cooptare un nuovo rappresentante. I nominati dopo l'insediamento del nuovo Consiglio decadono dalla carica con lo scadere del Consiglio.

All'elezione dell'Assemblea dei Fiduciari concorrono esclusivamente i soci ai quali spettino i diritti, attivi e passivi, previsti dall'art. 3, comma 3, dello Statuto.

Art. 6 - MODALITÀ DI ELEZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è eletto, in occasione della prima convocazione, dall'Assemblea dei Fiduciari in conformità all'art. 19 dello Statuto.

L'elezione avviene con le seguenti modalità:

1. ogni candidato alla presidenza dell'Associazione deve presentare, unitamente alla propria candidatura, una lista collegata composta da 7 candidati a componenti il Consiglio Direttivo, che dovranno essere scelti tra i Fiduciari. Questi candidati risulteranno eletti di diritto con l'elezione del Presidente al quale la loro lista è collegata.

2. immediatamente dopo l'elezione del nuovo Presidente, l'Assemblea dei Fiduciari elegge, con votazione segreta, gli altri sette componenti del Consiglio Direttivo, che verranno scelti fra i Fiduciari eletti.

Art. 7 - SURROGA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Le cariche che si dovessero rendere vacanti nel Consiglio Direttivo, dovranno essere integrate, secondo le modalità di cui al comma successivo. Tuttavia, con delibera motivata, il Consiglio potrà decidere di non procedere alla nomina di nuovi componenti, fatto salvo il divieto di scendere sotto la metà più uno dei componenti.

Nel caso in cui venga a mancare uno dei componenti eletti di diritto con l'elezione del Presidente, la scelta del nuovo componente chiamato alla surroga è rimessa al Presidente stesso. Nel caso in cui, invece, venga a mancare uno dei componenti eletti dall'Assemblea dei Fiduciari, la surroga viene attuata convocando l'Assemblea dei Fiduciari che provvederà all'elezione di un nuovo Consigliere scelto tra i Fiduciari regolarmente in carica. Nel caso in cui venga a mancare il componente cooptato dal Consiglio, il Consiglio provvede a cooptare un nuovo componente. I nuovi componenti, così nominati o cooptati, decadono dalla carica con lo scadere del Consiglio stesso.

Art. 8 - ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELL'ASSOCIAZIONE

Il Presidente dell'Associazione viene eletto dall'Assemblea dei Fiduciari, nel corso della prima adunanza che deve essere convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo dimissionario o scaduto, ovvero in sua assenza dal Consigliere più anziano di età, entro 30 giorni dal termine delle operazioni elettorali. Il nuovo Presidente viene scelto fra i Fiduciari che abbiano presentato, a norma di Statuto e del presente Regolamento, la propria candidatura prima dell'inizio della seduta. La votazione avviene a scrutinio segreto ovvero nei modi stabiliti dall'Assemblea dei Fiduciari.

Viene proclamato eletto, assumendo immediatamente la presidenza dell'Assemblea, il candidato che ha ottenuto il maggior numero dei voti validi.

Possono concorrere alla carica di Presidente esclusivamente coloro che abbiano ricoperto per almeno 4 anni nel corso degli ultimi 5 anni precedenti l'elezione, la carica di componente del Consiglio Direttivo.

Art. 9 - DIVIETO E AMMISSIBILITA' DELLA DELEGA

Tutti coloro che vengono eletti e/o nominati in uno degli Organi dell'Associazione, non possono delegare ad altri le loro funzioni, nemmeno in via temporanea in ragione di un impedimento. La violazione di tale divieto comporta la nullità della delega e il divieto, per il delegato, di presenziare alle riunioni dell'Organo. Sarà facoltà del Presidente valutare detto comportamento, se del caso deferendo la cosa ai Probiviri. I membri, eletti e/o nominati, degli Organi dell'Associazione decadono dalla carica nel caso in cui siano assenti, senza giustificato motivo, per tre sedute consecutive dell'Organo di appartenenza. La decadenza viene proposta dal Presidente e deliberata dal Consiglio Direttivo.

Laddove non sia vietata da norme di legge o dello Statuto, è ammessa, invece, la sola partecipazione alle Assemblee dei Fiduciari mediante delega la quale, a tutti gli effetti, deve intendersi conferita sia per determinare il quorum di costituzione dell'assemblea che al fine di determinare il quorum per la votazione dei punti all'ordine del giorno e il conseguente esito.

Art. 10 - COSTITUZIONE E FUNZIONAMENTO COMMISSIONE ELETTORALE

Ai sensi dell'art. 21, lettera "n", dello Statuto è costituita la commissione elettorale, con il compito di verificare la correttezza delle procedure di elezione degli organi sociali e il rispetto di quanto previsto dallo Statuto e dal presente Regolamento. La Commissione deve essere nominata entro i quindici (15) giorni antecedenti l'inizio delle operazioni elettorali per il rinnovo delle cariche associative ed è composta da 3 membri scelti dal Consiglio Direttivo uscente su proposta del Presidente dell'Associazione, fra i quali viene individuato il Presidente della Commissione.

Il Direttore dell'Associazione o un suo delegato provvede a redigere il verbale delle attività della Commissione.

Art. 11 - GRUPPI DI LAVORO E COMITATI TECNICI

Il Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente, può costituire Gruppi di lavoro o Comitati tecnici, attribuendo loro specifici compiti di carattere tecnico / scientifico. Il loro compito è solo consultivo e non hanno mai, salvo specifica delibera del Consiglio, alcun potere di rappresentanza dell'Associazione. Le modalità di composizione e funzionamento verranno stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo nella delibera di costituzione.

Art. 12 - PRESIDENTE ONORARIO

Su proposta del Presidente dell'Associazione, il Consiglio Direttivo potrà nominare, con delibera presa a maggioranza degli aventi diritto, il Presidente Onorario dell'Associazione che, come unico requisito, dovrà avere quello di aver presieduto, in passato, l'Associazione.

La nomina è senza scadenza. Il Presidente Onorario potrà partecipare, senza alcun diritto elettorale attivo e passivo, così come senza diritto di voto, all'attività associativa ed alle riunioni ed assemblee di tutti gli Organi dell'Associazione.

Art. 13 - ATTIVITÀ DI ASSISTENZA

Per la concreta attuazione delle finalità istituzionali di tutela sindacale l'Associazione pone in essere tutte le iniziative idonee a garantire l'assistenza, la consulenza, il supporto tecnico ed organizzativo e quant'altro è necessario per soddisfare le giuste richieste ed esperienze degli associati tenendo contemporaneamente calcolo delle globali esigenze di tutte le categorie.

In questo ambito l'Associazione presta agli associati, direttamente o anche tramite i soggetti indicati nell'art. 2 dello Statuto, servizi di informazione, di formazione, di consulenza ed assistenza politico-sindacale e tecnico-legale in materia fiscale, amministrativa contabile, finanziaria, di lavoro, previdenziale, assistenziale e in ogni altro campo che sia di interesse per gli associati.

L'Associazione, direttamente o tramite i soggetti indicati nell'art. 2 dello Statuto attende:

- alla stipulazione di contratti collettivi di lavoro ed alla composizione di controversie di lavoro, individuali e collettive;
- all'assistenza delle imprese associate nell'amministrazione del personale dipendente;
- all'assistenza in campo fiscale e contabile e alla conseguente compilazione e tenuta dei necessari documenti, registri e modulistica nonché all'eventuale assistenza dei soci nei giudizi avanti Commissioni, Enti, Organi o altre Autorità;
- alla organizzazione di corsi di preparazione e specializzazione professionale, di riunioni di aggiornamento, di convegni di studi, di fiere, esposizioni, iniziative e manifestazioni a carattere promozionale;
- alla cessione di pubblicazioni sindacali ed alla diffusione di notizie utili ed approfondimenti informativi effettuati in prevalenza alle proprie imprese associate;
- alla diffusione di nuove tecnologie produttive e gestionali anche attraverso l'elaborazione di propri programmi informatici nonché alla diffusione del concetto di qualità aziendale; -allo studio ed alla applicazione di iniziative promozionali a favore di gruppi di imprese associate.

Art. 14 - MODALITÀ DI ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE

Per essere socio dell'Associazione occorre versare la quota annuale prevista per la propria categoria di appartenenza. Il semplice pagamento della quota annuale, che è intrasmissibile, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e non è rivalutabile, vale quale iscrizione all'Associazione ed accettazione del presente Regolamento e dello Statuto.

L'iscrizione all'Associazione, che presuppone la conoscenza e l'accettazione dello Statuto e del Regolamento, è accettata dal Consiglio Direttivo salvo i casi particolari nei quali potrà essere rifiutata l'iscrizione. Il rifiuto della domanda di adesione dovrà sempre essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato.

Il rinnovo dell'iscrizione presuppone sempre la conoscenza e l'accettazione dello Statuto e del Regolamento vigente.

L'esercizio dei diritti elettorali attivi e passivi spetta per le ditte individuali al titolare che potrà delegare un suo familiare, per le società ad uno dei loro legali rappresentanti, che potrà delegare un proprio socio. In ogni caso, nei confronti della Associazione le società e le ditte si identificano nella persona fisica del loro titolare o di uno dei loro legali rappresentanti.

Art. 15 - ACQUISTO E CESSIONE DI BENI IMMOBILI

I beni immobiliari sono acquistati o ceduti con deliberazione del Consiglio Direttivo, presa a maggioranza dei suoi componenti, e gli atti privati e pubblici sono sottoscritti dal Presidente o, in sua assenza o impossibilità, dal Vice Presidente o da altro soggetto all'uopo delegato in nome e per conto dell'Associazione.

Art. 16 - PROVENTI DELL'ASSOCIAZIONE

I proventi della Associazione sono:

- a) le quote di iscrizione e di rinnovo determinate con equità, anche in funzione dell'entità aziendale di singole categorie di soci, dal Consiglio Direttivo. Le quote devono essere corrisposte in unica soluzione presso la sede della Associazione o tramite Istituti esattoriali o di credito o altri incaricati dell'esazione;
- b) le quote aggiuntive;
- c) le quote integrative, speciali e di aggregazione determinate dal Consiglio Direttivo;
- d) le somme corrisposte dai soci a titolo di rimborso spese per le specifiche prestazioni di assistenza erogate dalla Associazione;
- e) le donazioni ricevute ed i corrispettivi per cessioni di beni strumentali;
- f) i canoni riscossi per la locazione di immobili, o parte di essi, a terzi e per l'affitto di attrezzature;
- g) gli interessi attivi da deposito bancario e gli utili ritratti dall'impiego finanziario di mezzi patrimoniali o dal possesso di titoli di credito;
- h) i dividendi erogati da società controllate, collegate o partecipate nonché i corrispettivi per la cessione di quote o azioni delle società stesse.

Qualora si verificasse un disavanzo nel rendiconto economico i soci sono tenuti alla copertura della perdita con un contributo straordinario fissato dall'Assemblea dei Fiduciari su proposta del Consiglio Direttivo, là dove questi lo dovesse ritenere inevitabile. Utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale non possono essere distribuiti, anche in modo indiretto, durante la vita dell'Associazione salvo che la destinazione e distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 17 - SOCI SENIOR: DELEGA E PARTECIPAZIONE SOCIALE

Il Presidente dell'Associazione, ogni qual volta lo ritenga opportuno o, anche solo utile, ha facoltà di delegare un Socio appartenente alla categoria "Senior" a partecipare, in nome e per conto dell'Associazione stessa, a riunioni, occasionali o periodiche, di enti e organizzazioni e associazioni esterne. L'eventuale partecipazione a votazioni di detti organismi dovrà essere previamente concordata con il Presidente e, se del caso, con il Consiglio Direttivo. E' facoltà del Presidente, ogni qual volta lo ritenga opportuno o, anche solo utile, ed anche al fine di relazionare circa la partecipazione alle riunioni degli enti esterni, di invitare i Soci Senior a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni degli Organi dell'Associazione.

Art. 18 - ORGANI CONSULTIVI ONORIFICI

Su proposta del Presidente dell'Associazione, il Consiglio Direttivo può deliberare la nomina di uno o più Soci alla carica di Consigliere Uditore. Tale carica è onorifica, senza poteri e senza diritto di voto, fatto salvo il potere di delega del Presidente come previsto dal precedente articolo 17. Il Consiglio Direttivo determina, altresì, le modalità di convocazione e partecipazione così come la frequenza alle riunioni dello stesso Consiglio. Resta ferma la facoltà di prevedere la partecipazione dei membri consultivi ogni qualvolta il Presidente o il Consiglio stesso lo ritengano opportuno o anche solo utile.

Art. 19 - COMUNICAZIONI AI SOCI E ORGANI SOCIALI

Laddove lo Statuto richieda che, per la convocazione di Assemblee, Consigli o Comitati, si debba ricorrere al mezzo della raccomandata con avviso di ricevimento, se già l'articolo di riferimento non lo preveda, si possa sostituire la forma della raccomandata con la posta elettronica in formato PEC. Se lo Statuto non prevede forme certificate e garantite, le comunicazioni potranno essere fatte con qualsiasi mezzo ritenuto idoneo, ivi compresi i messaggi telefonici scritti e la posta elettronica semplice.

Art. 20 - CONVOCAZIONE ORGANI SOCIALI

Fatto salvo quanto previsto dalla legge e dallo Statuto, è fatto obbligo al Presidente di convocare, almeno una volta all'anno, tutti gli Organi associativi. Il Consiglio Direttivo dovrà essere convocato almeno una volta ogni tre mesi, nonché tutte le volte che il Presidente lo ritenga utile ovvero opportuno.

Art. 21 - VIOLAZIONE DEI DOVERI DEL FIDUCIARIO

La competenza a decidere in ordine alle violazioni di cui all'art. 5 e all'art. 9, comma 2, dello Statuto commesse dai Fiduciari compete, su proposta del Presidente, al Consiglio Direttivo il quale, nei casi più gravi, che prevedano la decadenza o l'espulsione, dovrà demandare ogni decisione al Collegio dei Probiviri.

Art. 22 - LIMITI ALLA CANDIDATURA AGLI ORGANI SOCIALI - RECLAMO

Per quanto concerne l'accertamento delle cause di incompatibilità - ineleggibilità, previste dalla legge e dall'art. 13 dello Statuto, la competenza a decidere circa la non ammissibilità della candidatura ovvero circa la dichiarazione di decadenza dalla carica, compete, su proposta del Consiglio Direttivo o, in caso di sua inerzia, del Presidente, al Collegio dei Probiviri in conformità all'art. 26 dello Statuto. Avverso la decisione del Collegio dei Probiviri è ammessa, sotto forma di reclamo, la possibilità di ricorrere al Collegio Arbitrale in conformità all'art. 27 dello Statuto, ma solo per violazione della legge o in caso di grave violazione dello Statuto da parte dei probiviri.

Art. 23 - ENTRATA IN VIGORE

Ad ogni conseguente effetto di legge, il presente Regolamento, una volta approvato, entrerà in vigore il giorno 1° gennaio 2018.

Il Presidente

Delio Riganti